

N. 93904 di Repertorio
N. 40755 di Raccolta

**VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventidue, del mese di dicembre-

(22/12/2014)

alle ore 15,25 (quindici e minuti venticinque) -
in Comune di Venezia/Marghera - via Bottenigo, n. 64/A, presso la
sede della società di cui infra -
Avanti a me dr. Carlo Bordieri - notaio in Jesolo e iscritto al
Collegio Notarile di Venezia - Corte d' Appello di Venezia -
è presente:

Bembo Tiziano, nato a Mirano (VE) il 27 aprile 1960, residente a
Venezia/Carpenedo (VE), via Passo Falzarego, n. 8, in possesso
della carta d'identità n. AK 9983205 rilasciata dal Sindaco di
Venezia in data 26 settembre 2006 -

Io notaio sono certo dell'identità personale del suddetto
signore, il quale, agendo qui nella veste di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società
denominata **"CONCESSIONI AUTOSTRADALI VENETE - CAV S.P.A."** con sede
in Venezia/Marghera (VE), via Bottenigo, n. 64/A - iscritta al
n. (anche codice fiscale) 03829590276 del Registro Imprese di
Venezia - costituita in Italia - capitale sociale Euro
2.000.000,00 (duemilioni/00) - pec: cav@cert.cavspa.it - mi
partecipa che, in questi luogo e giorno, alle ore 15,00 (quindici
e minuti zero), è stata convocata **l'Assemblea straordinaria**
degli azionisti per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno:

- proposta di modifica dell'articolo 15 dello statuto sociale-
e mi invita a fungere da Segretario.

Aderendo io notaio alla fattami richiesta, il Comparente -
Presidente dell'assemblea a norma dell'art. 13.1 dello statuto -
constata che:

- l'assemblea è stata indetta con avvisi raccomandati spediti
dall'Ufficio Postale di Venezia/Marghera Centro in data 5 dicembre
2014 n.ri dal 14259325974 - 2 al 14259325981 - 0, in questo luogo,
per oggi, alle ore 15,00 (quindici e minuti zero);

- nel libro soci tenuto dalla società e nel Registro Imprese di
Venezia sono iscritti, a termini di legge, n. 2 (due) azionisti
e non risultano vincoli dai quali derivino diritti di voto a favore
di terzi;

atteso che degli attuali azionisti:

- società per azioni con unico socio denominata **"ANAS - SOCIETA'
PER AZIONI"** con sede in Roma (RM) via Monzambano, n. 10 - iscritta



al n. (anche codice fiscale) 80208450587 del Registro Imprese di Roma - costituita in Italia - pec: **anas@postacert.stradeanas.it**
- capitale sociale Euro 2.269.892.000,00 -
duemiliardiduecentosessantanovemilioniottocentonovantaduemila/
00 - titolare di n. 1.000.000 (unmilione) di azioni, pari al 50%
(cinquanta per cento) del capitale - (qui rappresentata, con delega
scritta, la cui validità viene riconosciuta dal Presidente che la
trattiene agli atti sociali, dal signor Acquafredda dott.
Vincenzo, nato a Roma il 27 dicembre 1969 residente a Roma, via
Giuseppe Govone n. 29 -)

- "REGIONE VENETO" con sede in Venezia (VE), Palazzo Balbi,
Dorsoduro, n. 3901 - codice fiscale 80007580279 - titolare di
n. 1.000.000 (unmilione) di azioni, pari al 50% (cinquanta per
cento) del capitale - (qui rappresentata, con delega scritta,
validamente riconosciuta dal Presidente che la trattiene agli atti
sociali, dal signor Picciolato dott. Massimo, nato a Padova il 5
febbraio 1959 residente a Selvazzano Dentro - via Milano 7/A -
sono intervenuti tutti -

- del capitale sociale, composto attualmente da n. 2.000.000
(duemilioni) di azioni, gli azionisti rappresentati sono
titolari complessivamente del 100% (cento per cento);

- lo statuto non prevede il preventivo deposito delle azioni per
poter partecipare all'assemblea -

- del Consiglio di Amministrazione, composto dai signori:

- **Bembo Tiziano** (in comparsa generalizzato) - Presidente;

- **Buoncristiano Piero** (nato a Roma il 5 aprile 1944, ivi domiciliato
- via Crescenzio, n. 19) - Consigliere Delegato -

- **Mucilli Eutimio** (nato a Castiglione Messer Marino - CH - il 28
novembre 1960, domiciliato a Ripoli - FI - via Abebe Bikila, n. 8)

-

- **Cadel Fabio** (nato a Venezia il 25 giugno 1959, domiciliato a
Venezia/Mestre - via Antonio Olivi, n. 37) -

sono presenti il primo e il secondo-

Assenti giustificati gli altri due -

del Collegio Sindacale, composto dalle signore:

- **Salsone Antonia** (nata a Taranto - TA - il 12 luglio 1947, residente
a Roma - via F.A. Gualterio, n. 96) - Presidente;

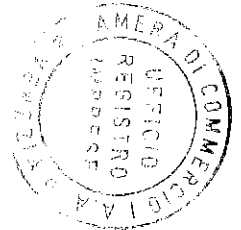
- **Celico Gaetana** (nata a Roma il 9 novembre 1957, ivi residente
- via Ambrogio Traversari, n. 92) -

- **Sciuto Romana** (nata a Roma il 23 novembre 1965, ivi residente
- via Sebastiano Grandis, n. 1) - Sindaci -

sono intervenute, collegata in audioconferenza a norma dell'art.
11.2 dello statuto, le dott.sse Gaetana Celico e Romana Sciuto -

Assente giustificata la dott.ssa Antonia Salsone -

Tutti i presenti sono stati identificati dal Presidente che ha



altresì accertato la loro legittimazione a partecipare all'assemblea.

Constatato quanto precede il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea anche ai sensi dell'art. 2366, penultimo comma, del C.C. e dell'art. 11.5 dello statuto e prende quindi la parola illustrando succintamente le variazioni statutarie proposte all'art. 15 -

Dichiarandosi d'accordo i soci, il Presidente invita l'assemblea a deliberare -

L'Assemblea, con voti palesi,

all'unanimità

delibera

- di accogliere la proposta del Presidente e quindi di modificare la composizione dell'organo di amministrazione e la sua durata in carica, con conseguente variazione dell'art. 15.1 dello statuto e più precisamente del I^ comma e del II^ comma (secondo periodo del punto 5) nei termini seguenti:

"Art.15 Consiglio di Amministrazione

"15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri la cui composizione è regolata ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Del Consiglio di Amministrazione un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma, del Codice Civile, ai sensi dei quali il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia."

II^ comma -

secondo periodo del punto 5)

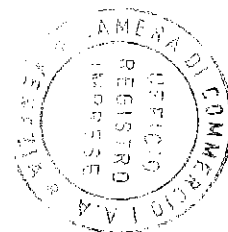
"Gli Amministratori nominati restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte." Fermo il resto di detto articolo.

.....

Il risultato della votazione è stato proclamato dal Presidente.

.....

Lo Statuto Sociale, coordinato con le modifiche testè apportate, dattiloscritto su sei mezzi fogli dei quali occupa dieci facciate intere e poco più di metà dell'undicesima, sottoscritto dal Presidente e da me notaio, viene allegato a quest'atto sotto la lettera "A", previa lettura da me data al Comparente dei soli punti che sono stati oggetto di variazione, dispensandomi lo stesso dal



dargli lettura del resto, che è rimasto immutato.

oooooooooooooooooooo

L'organo amministrativo viene delegato a introdurre nel presente atto e nello statuto tutte le modifiche e variazioni che eventualmente risultassero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro Imprese.

oooooooooooooooooooo

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

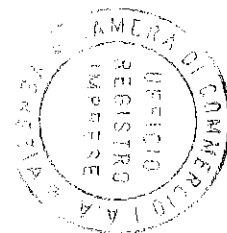
Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'assemblea alle ore 15,40 (quindici e minuti quaranta) -

Atto

- da me Notaio letto al Comparente
- dattiloscritto a norma di legge da persona di mia fiducia e completato di mia mano
- su fogli due
- per pagine intere scritte sette e sin qui della ottava
- sottoscritto alle ore 15.42 (quindici e minuti quarantadue) -

f.to Tiziano Bembo

f.to dr. Carlo Bordieri notaio (L.S.)



STATUTO

Della

" Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A. "

Titolo I**Costituzione – Oggetto – Sede - Durata****Art. 1 Costituzione e denominazione**

1.1 È costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2325 e ss. del Codice Civile nonché dell'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) una Società per azioni denominata "Concessioni Autostradali Venete – CAV S.p.A".

Art. 2 Oggetto

2.1 La Società, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la gestione, compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e delle opere a questo complementari nonché della tratta autostradale Venezia – Padova, quest'ultima precedentemente affidata alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A. (di seguito congiuntamente le opere). La società subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive relative alle Opere con effetto dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione per quelle inerenti il raccordo autostradale di collegamento tra l' Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste e dalla data di scadenza della concessione assentita alla società Autostrade Padova – Venezia S.p.A. per quelle inerenti la tratta autostradale Venezia – Padova. La Società, inoltre, conformemente a quanto disposto nella delibera CIPE del 26 gennaio 2007, ha per oggetto il compimento e l'esercizio di tutte le attività, gli atti ed i rapporti inerenti la realizzazione e la gestione degli ulteriori investimenti di infrastrutturazione viaria che saranno indicati dalla Regione Veneto, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture.

2.2 La Società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 – tronco Venezia – Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall' ANAS S.p.A..

2.3 In relazione a quanto sopra, la Società assumerà tutte le iniziative necessarie, utili e/o opportune per procedere all'attuazione dell'oggetto sociale, anche in attuazione di eventuali convenzioni, accordi e/o atti di qualsiasi natura sottoscritti con ANAS S.p.A., con la Regione Veneto e con altri soggetti pubblici e/o privati.

2.4 Alla Società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero ad esse direttamente connesse.

2.5 Fermo quanto previsto al comma 2.4, la Società può porre in essere ogni attività amministrativa, contrattuale ed extracontrattuale comunque necessaria, utile



e/o opportuna per il migliore perseguimento dell'oggetto sociale nonché compiere in Italia e all'estero tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute utili e/o opportune, ivi compresa la prestazione e l'accettazione di avalli, fidejussioni o altre garanzie a terzi e da terzi, che siano comunque connesse e/o strumentali all'oggetto sociale.

La Società potrà inoltre assumere, sempre in via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale e non a scopo di collocamento, partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire.

Qualsiasi attività finanziaria di cui sopra non può essere esercitata nei confronti del pubblico.

2.6 La Società è organismo di diritto pubblico ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e della Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.

Art. 3 Sede

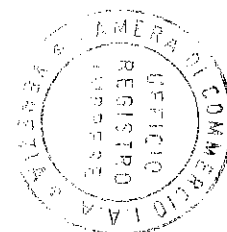
3.1 La Società ha sede a Venezia.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la facoltà di deliberare il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio regionale, nonché l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, succursali e uffici periferici in Italia e all'estero.

3.2 Il domicilio di ciascun socio, amministratore, sindaco e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali o quello comunicato per iscritto dal soggetto interessato.

Art. 4 Durata

4.1 La durata della Società è fissata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata, a termini di legge, dall'Assemblea dei Soci.



Titolo II

Capitale – Azioni – Obbligazioni

Art. 5 Capitale

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero) ed è suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) di azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 (uno virgola zero zero) ciascuna.

Art. 6 Aumento di capitale

6.1 L'Assemblea, con apposita deliberazione in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale, sino a un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 7 Azioni

7.1 Le azioni sono nominative e conferiscono al loro possessore eguali diritti. Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto a un voto.

7.2 In relazione alle previsioni dell' art. 2, comma 290, della Legge 24.12.2007 n. 244 e delle finalità perseguite dalla Società, le azioni non sono trasferibili, ad

eccezione della cessione dell'intera partecipazione azionaria detenuta dalla Regione Veneto ad una società interamente partecipata dalla Regione stessa, con conseguente esclusione del diritto di prelazione spettante all'altro socio.

Art. 8 Obbligazioni

8.1 La Società può emettere, a norma di legge, obbligazioni nominative ed al portatore.

8.2 La Società può emettere obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'art. 2412 del Codice Civile, sussistendone i presupposti di legge.

8.3 L'Assemblea, in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili riservate ai soci sino ad un ammontare determinato, per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione.

Art. 9 Finanziamenti dei soci

9.1 La Società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Titolo III**Assemblea degli azionisti****Art.10** Assemblea degli azionisti

10.1 L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente Statuto obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

10.2 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

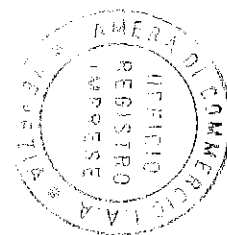
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora la Società sia tenuta a redigere il bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società. In caso di utilizzo di tale maggior termine, gli amministratori devono segnalare, nella relazione sulla gestione, le ragioni della dilazione.

Art.11 Convocazione dell'Assemblea

11.1 L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione nel Comune ove ha sede la società o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

11.2 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi anche con gli intervenuti che siano audio o audiovideo collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea di effettuare le attività di cui al successivo art.13;
- sia consentito al Presidente e al soggetto verbalizzante di percepire



adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

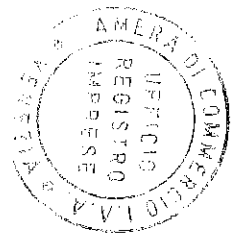
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- venga indicato nell'avviso di convocazione la possibilità di partecipare in audio o audio video.

11.3 Nel caso previsto dal comma precedente l'Assemblea si intende tenuta nel luogo in cui si trovano contemporaneamente il Presidente dell'Assemblea e il soggetto verbalizzante.

11.4 L'avviso di convocazione dell'Assemblea – contenente il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza e gli argomenti all'ordine del giorno – deve essere comunicato ai soci, agli amministratori e ai sindaci effettivi al domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 con mezzi – quali lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica o posta elettronica certificata – atti a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione può essere fissato il giorno per la seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

11.5 In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

11.6 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale non presenti nell'adunanza assembleare.



Art.12 Partecipazione all'Assemblea

12.1 Possono intervenire all'Assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto ovvero coloro che risultano regolarmente iscritti al libro Soci o che abbiano fatto richiesta di iscrizione al medesimo, almeno tre giorni prima della data fissata per la prima convocazione dell'Assemblea.

12.2 I soggetti aventi diritto di voto possono farsi rappresentare nell'assemblea mediante delega scritta conferita nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Art.13 Presidenza dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dall'Amministratore delegato, ovvero in mancanza di questi, da persona designata dall'Assemblea stessa con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno il 50% del capitale sociale.

13.2 Al Presidente dell'Assemblea spettano i compiti di cui all'art. 2371 del Codice Civile.

13.3 Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea o da un Notaio.

Art.14 Deliberazioni dell'Assemblea

14.1 Le deliberazioni, per le assemblee ordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con le maggioranze richieste dalla legge.

Le deliberazioni delle assemblee straordinarie dovranno essere prese sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza richiesta di cui all'art. 2368 del Codice Civile.

14.2 Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea deve essere redatto ai sensi dell'art. 2375 del Codice Civile.

14.3 L'Assemblea delibera all'unanimità l'autorizzazione di cui al successivo art. 17.5.

Titolo IV**Amministrazione****Art.15 Consiglio di Amministrazione**

15.1 La gestione della Società è affidata a un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri la cui composizione è regolata ai sensi della Legge 7 agosto 2012, n. 135 e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Del Consiglio di Amministrazione un componente deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2387, primo comma, del Codice Civile, ai sensi dei quali il Consigliere indipendente non deve intrattenere con la Società, con gli azionisti e le controllate relazioni economiche tali da condizionarne l'autonomia.

Tutti i consiglieri devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e professionalità, di cui all'art. 2387 c.c., ai sensi dei quali devono aver acquisito esperienza almeno quinquennale in attività di tipo professionale ovvero dirigenziale ovvero ancora nella carica di presidente o di amministratore delegato, in enti o aziende pubbliche o private che per dimensione e oggetto possono essere analoghe a quelle della Società. Non possono ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione coloro che si trovino nelle seguenti condizioni di ineleggibilità o di decadenza:

1) Costituisce causa di ineleggibilità o decadenza per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore l'emissione a suo carico di una sentenza di condanna, anche non definitiva, per taluno dei delitti previsti:

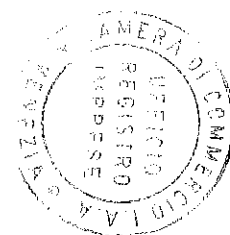
a) dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento:

b) dal titolo XI del libro V del codice civile e dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267:

c) dalle norme che individuano i delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero in materia tributaria:

d) dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale nonché dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2) Costituisce altresì causa di ineleggibilità l'emissione del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al



precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale.

3) Gli amministratori che nel corso del mandato dovessero ricevere la notifica del decreto che dispone il giudizio o del decreto che dispone il giudizio immediato per taluno dei delitti di cui al precedente punto 1, lettere a), b), c) e d), ovvero di una sentenza di condanna definitiva che accerti la commissione dolosa di un danno erariale devono darne immediata comunicazione all'organo di amministrazione, con obbligo di riservatezza. Il consiglio di amministrazione verifica, nella prima riunione utile e comunque entro i dieci giorni successivi alla conoscenza dell'emissione dei provvedimenti di cui al primo periodo, l'esistenza di una delle ipotesi ivi indicate e convoca, entro 15 giorni, l'assemblea, al fine di deliberare in merito alla permanenza nella carica dell'amministratore, formulando al riguardo una proposta motivata che tenga conto di un possibile preminente interesse della società alla permanenza stessa. Nel caso in cui l'assemblea non deliberi la permanenza dell'amministratore, quest'ultimo decade automaticamente dalla carica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni.

4) Fermo restando quanto previsto dai precedenti punti, costituisce causa di ineleggibilità o decadenza automatica per giusta causa, senza diritto al risarcimento danni, dalle funzioni di amministratore con deleghe operative la situazione di sottoposizione ad una misura cautelare personale, tale da rendere impossibile lo svolgimento delle deleghe, all'esito del procedimento di cui all'articolo 309 o all'articolo 311, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero dopo il decorso dei relativi termini di instaurazione.

5) Agli effetti della presente disposizione, la sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata alla sentenza di condanna.

Gli Amministratori nominati restano in carica per un periodo massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e sono rieleggibili anche più volte.

Agli Amministratori spetta un compenso da determinarsi in conformità a quanto previsto in materia dalla legislazione, che sarà vigente al momento della definizione di detto compenso, per gli amministratori delle Società a capitale integralmente pubblico. Tale compenso, verrà determinato dall'Assemblea dei Soci e, rimarrà invariato fino a diversa decisione dell'Assemblea stessa.

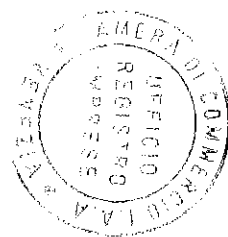
Gli Amministratori hanno inoltre diritto al rimborso delle spese di trasferimento e soggiorno sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

15.2 Alla cessazione degli Amministratori ed alla loro sostituzione si applicano gli articoli 2385 e 2386 del Codice Civile, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 15.1.

Art.16 Presidente

16.1 Il Consiglio, ove non lo abbia fatto l'Assemblea, elegge, ai sensi dell'art. 2380 bis del Codice Civile, un Presidente.

16.2 Il Consiglio nomina il Segretario anche estraneo al Consiglio stesso.



16.3 Il Presidente:

- a) ha poteri di rappresentanza della Società ai sensi dell'art. 19.1 dello Statuto e tiene i rapporti istituzionali non pertinenti all'ordinaria attività della Società;
- b) presiede l'assemblea degli azionisti ai sensi dell'art. 13.1 dello Statuto;
- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ai sensi degli artt. 17.1 e 17.3 dello Statuto;
- d) verifica l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- e) sottopone l'approvazione delle linee di indirizzo strategico dell'attività della Società al Consiglio di Amministrazione che delibera in materia al fine di sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea quanto previsto dall'art. 17.5.

Art.17 Riunioni e convocazioni del Consiglio di Amministrazione

17.1 Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o quando ne sia fatta richiesta scritta, indicando le materie da trattare, da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.

17.2 La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata a/r, o telegramma o fax o e-mail, contenenti il luogo, il giorno, l'ora e l'ordine del giorno, da spedirsi almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, con e-mail o fax da spedirsi almeno due giorni prima a ciascun consigliere e a ciascun Sindaco effettivo, presso il domicilio risultante ai sensi dell'art. 3.2 dello Statuto.

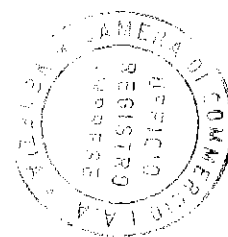
17.3 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in sua assenza, dall'Amministratore Delegato ovvero dal consigliere più anziano di età.

17.4 Le riunioni possono essere tenute in videoconferenza o audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e individuati in ciascun momento del collegamento, e sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere e/o visionare documenti, di intervenire oralmente ed in tempo reale su tutti gli argomenti, nonché di deliberare con contestualità.

Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano simultaneamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Segretario.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione deve richiedere l'autorizzazione all'Assemblea ordinaria per le seguenti operazioni:

- criteri di determinazione di tariffe e prezzi di ordine generale per la prestazione delle attività rientranti nell'oggetto sociale, fermi gli obblighi di legge al riguardo;
- eventuale nomina di rappresentanti in società partecipate;
- costituzione di patrimoni diversi;
- approvazione del piano industriale, del piano degli investimenti e del piano programmatico annuale.
- i seguenti atti non ricompresi nel piano industriale, nel piano degli investimenti o nel piano programmatico annuale:
 - ✍ contratti di acquisto o alienazione di immobili o impianti o partecipazioni in



altre società;

✕ contratti di acquisto o alienazione o conferimenti di aziende o rami d'azienda o loro affitti;

✕ la costituzione di garanzie reali o personali, tipiche o atipiche.

Art.18 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

18.1 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

18.2 Tutte le deliberazioni consiliari devono risultare da processi verbali che, trascritti sull'apposito libro tenuto a norma di legge, viene firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

18.3 Il Consiglio di Amministrazione delega ad un Amministratore Delegato il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria Amministrazione inerenti l'esecuzione dell'attività sociale, non riservati al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge e di Statuto, nonché l'assunzione di tutte le misure organizzative e/o gestionali ritenute necessarie, utili e/o opportune per il perseguimento dell'oggetto sociale. Per l'esercizio dei poteri delegati all'Amministratore Delegato spetta la legale rappresentanza della Società.

Non possono formare oggetto di delega da parte del Consiglio di Amministrazione le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Art.19 Rappresentanza

19.1 La firma e la rappresentanza della Società di fronte a terzi ed a qualunque Autorità giudiziaria, finanziaria o amministrativa, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

19.2 La firma e la rappresentanza della Società spettano, altresì, all'Amministratore Delegato se nominato, nell'ambito dei poteri a lui conferiti.

19.3 Gli Amministratori che hanno la rappresentanza della Società possono conferire ai Dirigenti ed anche a terzi procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

Art.20 Informativa ai soci

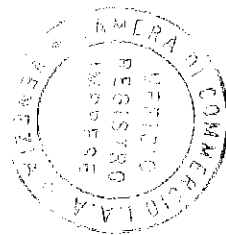
20.1 Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza semestrale, relaziona i Soci, con Relazione consuntiva, in merito alle attività svolte nel corso del relativo semestre, nonché in ordine a quelle da espletare nel corso del successivo semestre.

Titolo V

Collegio Sindacale – Revisione legale dei conti

Art.21 Sindaci

21.1 Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi tra cui il Presidente, nominati in conformità al disposto dell'art. 3 della Legge 28 aprile 1971, n. 287 e due sindaci supplenti, che non si trovino in condizione di incompatibilità o decadenza. La



composizione del Collegio Sindacale è, altresì, regolata nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120 e dal relativo Regolamento di attuazione dettato con D.P.R. 30 novembre 2012, n. 251. Il Collegio sindacale dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del suo mandato.

Tutti i sindaci devono essere iscritti nel registro dei revisori legali dei conti istituito ai sensi di legge.

21.2 Il compenso dei Sindaci è preventivamente determinato dall'Assemblea all'atto della loro nomina per la durata dell'incarico. Ai Sindaci spetta altresì il rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Art.22 Doveri del Collegio Sindacale

22.1 Il Collegio Sindacale esercita la funzione di vigilanza di cui all'art. 2403, primo comma, del Codice Civile.

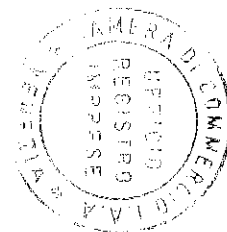
Art.23 Revisione Legale dei Conti

23.1 La revisione legale dei conti sulla Società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito ai sensi di legge.

23.2 L'incarico della revisione legale dei conti è conferito dall'Assemblea su proposta motivata dall'organo di controllo, previo espletamento di procedura concorsuale pubblica ai sensi del D.Lgs. 163/2006, la quale determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

23.3 L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico è rinnovabile.

23.4 La società incaricata della revisione legale dei conti esercita le funzioni previste per legge.



Titolo VI

Bilancio - Liquidazione

Art.24 Esercizio sociale e bilancio

24.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

24.3 Gli utili netti, emergenti dal bilancio approvato, saranno impiegati, ferma restando la riserva di legge, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera C.I.P.E. del 26.1.2007.

Art.25 Scioglimento e liquidazione della Società

25.1 Lo scioglimento e la liquidazione della Società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge.

25.2 L'Assemblea Straordinaria determinerà le modalità ed i criteri della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone poteri e attribuzioni, ai sensi dell'art. 2487 del Codice Civile.

Titolo VII
Controversie

Art.26 Controversie

26.1 Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma.

Titolo VIII
Disposizioni finali

Art.27 Disposizioni finali

27.1 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le leggi speciali in materia e le norme di legge in materia di società per azioni.

